

REGOLAMENTO (CE) N. 3050/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/94 e che porta a 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1080/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2981/94⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che con comunicazione in data 8 dicembre 1994 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1080/94;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1080/94 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per segala da esso detenuta ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1080/94 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 800 000 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 800 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

Articolo 3

Nel testo del regolamento (CE) n. 1080/94 è inserito il seguente articolo 5:

« Articolo 5

1. Prima che la partita aggiudicata venga ritirata, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo di un campione contraddittorio secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁷⁾ e all'analisi dello stesso.

- a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità della segala da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur rimanendo la qualità constatata entro il limite di uno scarto che può andare sino a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.